

## COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Prot. n. 4788 del 17/6/2022

## DECRETO SINDACALE

OGGETTO: PROSECUZIONE INCARICO RESPONSABILE SETTORE "AFFARI GENERALI" E AD INTERIM SETTORE "ECONOMICO FINANZIARIO" - DOTT. POMPEO BALTA

## IL SINDACO

**Premesso** che in data 12/06/2022 si sono svolte le elezioni amministrative del Comune di Stornara e che in data 13/06/2022 il sottoscritto è stato proclamato dall'Adunanza dei Presidenti di Sezione alla carica di Sindaco del Comune di Stornara:

Atteso che "il settore rappresenta l'unità organizzativa di massima dimensione dell'Ente, alla direzione del quale è preposto un dipendente appartenente alla categoria apicale dello stesso settore e comunque un dipendente inquadrato nella categoria giuridica "D" del C.C.N.L. del 31/03/1999, previa individuazione dell'area delle posizioni organizzative;

Considerato che in base all'art. 8 e segg.ti del C.C.N.L. - Comparto Regioni - AALL. - stipulato tra l'ARAN e le OO. SS. dei lavoratori il 31 marzo 1999, questo Ente può istituire l'area delle posizioni organizzative, da assegnare a dipendenti comunali con incarico a termine;

Richiamato il Decreto prot. n. 8932 del 21/12/2018 a firma del precedente Sindaco Calamita Rocco con il quale è stato conferito al **Dott. Balta Pompeo** l'incarico di Responsabile del Settore AA.GG., giusta deliberazione n. 92 del 20/12/2018 con la quale la Giunta Comunale ha confermato, per le motivazioni nella medesima espresse, la copertura del posto da "Specialista in Attività Amministrative" – cat. "D1" per 18 ore settimanali, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, stabilendo di prorogare l'incarico in essere a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs nr. 267/2000 con il Dott. Balta Pompeo;

**Richiamato** il Decreto prot. n. 8933 del 21/12/2018 a firma del precedente Sindaco Calamita Rocco con il quale è stato conferito al Dott. Balta Pompeo l'incarico ad interim di Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Considerato che "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D. Lgs. n.165 del 2001, art.19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D. Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali) (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478, tuttora e vieppiù condivisibile alla luce delle modifiche introdotte al testo del citato art. 110 T.U.E.L. dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - obbligo di previa selezione pubblica; si veda, anche, per analoghe considerazioni, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015);

**Dato atto** che il TAR della Puglia con sentenza n. 14, del 9 gennaio 2019, ha statuito che l'incarico dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL, deve avere durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia il Sindaco del Comune.

Richiamata la Sentenza della Corte di Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478 la quale ha statuito che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n.

168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;

**Richiamata**, altresì, l'Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. L. n. 4194 del 19/02/2020 con la quale il Supremo Consesso, richiamando i propri precedenti pronunciamenti, ha escluso, ha escluso qualsiasi relazione tra la durata del contratto del dirigente e le sorti del Sindaco;

Preso atto delle imminenti scadenze tra cui l'approvazione del Bilancio di previsione e l'inoltro del Piano di riequilibrio;

Ritenuto al fine di non paralizzare l'attività amministrativa nelle more della riorganizzazione della macchina amministrativa disporre di proseguire, ai sensi della giurisprudenza citata, l'incarico al Dott. Pompeo Balta sia di Responsabile del Settore AA.GG. che di Responsabile del Settore Economico/Finanziario per sessanta giorni decorrenti dalla data odierna;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale - Triennio 2022/2024 e Piano annuale 2022;

Visto il C. C. N. L. del 31 marzo 1999, con particolare riferimento all'art. 8 e segg.ti:

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni AA. LL., stipulato tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 11 Aprile 2008, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni AA. LL., stipulato tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 31 Luglio 2009, relativo al biennio economico 2008/2009;

Visto il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 27/10/2009, n. 150 e s.m. e i.;

Visto il Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato Atto che questo Comune non è strutturalmente deficitario, in base ai risultati di gestione di cui al rendiconto della gestione 2021;

Visti gli atti di Ufficio;

## DECRETA

Di stabilire la prosecuzione dell'incarico attribuito al Dott. Pompeo Balta di titolare della posizione organizzativa relativa al **Settore "AA.GG."** di cui al Decreto sindacale prot. n. 8932 del 21/12/2018 nonché l'incarico ad interim di titolare della posizione organizzativa relativa al **Settore "Economico/Finanziario"** di cui Decreto sindacale prot. n. 8933 del 21/12/2018 per lo svolgimento delle funzioni ed attività ad esse collegate, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, è prorogato

Di stabilire e specificare:

 Che all'interessato, in forza della proroga dell'incarico di cui sopra, sono conferite le funzioni previste dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, dagli artt. 8 e 11 del C. C. N. L. del 31/03/1999, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti comunali e qualsiasi altra competenza non attribuita agli organi di governo dell'Ente Comune ovvero al Segretario Generale, dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto Comunale, nelle materie suddette;

- Che l'incarico così prorogato è soggetto alla stessa disciplina ed alle medesime condizioni dell'incarico originario e per come riportato nei Decreti sindacali sopra richiamati;
- Che il presente Decreto decorre dalla data odierna e per la durata di sessanta giorni;
- Che copia del presente dovrà essere notificato al Dott. Balta Pompeo, affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", e alla R. S. U. per conoscenza.

Il Segretario Generale e gli Uffici comunali competenti sono incaricati per l'esecuzione del presente decreto e per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Stornara, lì 17/06/2022

IL SINDACO

Nigro Roberto